



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Denuncia di detenzione di caricatori eccedenti i limiti di capienza consentiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, da parte dei relativi fabbricanti privi di licenza ex art. 31 T.U.L.P.S. – Chiarimenti.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	
- Servizio Affari di Prefettura	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
AI COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AI COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>

L'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) ha chiesto chiarimenti circa l'obbligo, per i meri fabbricanti di caricatori privi di licenza di cui all'art. 31 T.U.L.P.S., di provvedere, ai sensi della vigente normativa, alla denuncia di detenzione di quelli eccedenti il limite di capienza consentito dall'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, il comma 3-septies dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, ha modificato l'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungendo, al primo comma, il periodo: *“La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni”*.

Il successivo comma 3-novies ha disposto che *“Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma”*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Pertanto, entro la data del 4 novembre p.v., chiunque detenga esemplari di caricatori in parola sarà obbligato a denunciarne la detenzione all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, o per via telematica nelle forme previste.

Il suddetto decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, ha, altresì, modificato l'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungendo al primo comma il seguente periodo: *“Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo”*; pertanto, coloro i quali operano con una licenza di cui all'art. 31 TULPS, non dovranno effettuare la denuncia di detenzione in parola.

Ciò premesso, occorre evidenziare che, anche se il tenore letterale delle richiamate disposizioni sembrerebbe sottoporre all'obbligo di denuncia, oltre che i privati detentori di caricatori “non conformi”, anche i meri fabbricanti dei caricatori medesimi, quando sono privi della licenza di cui all'art. 31 T.U.L.P.S., una lettura logico-sistematica della normativa medesima conduce, invece, a diverse conclusioni.

Va, infatti, considerato che, le suindicate recenti novelle si inseriscono in un quadro normativo consolidato introdotto dal T.U.L.P.S. (art. 38) e dal Relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (in particolare l'art. 57), che ha costantemente sottoposto all'obbligo di denuncia di detenzione i soli privati e non anche i fabbricanti.

Ed invero, l'espressione utilizzata nell'art. 38 T.U.L.P.S. *“Chiunque detiene . . . deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità . . . omissis”*, rappresenta un concetto riconducibile al privato detentore e non anche al fabbricante di caricatori di cui all'art. 38 medesimo, la cui custodia è limitata allo stoccaggio per poi farne commercio e non è finalizzata all'uso degli stessi (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 9 luglio 1983, n. 6387 e Cass Pen, Sez. I, 11 febbraio 1984, n. 1218).

In tale ottica va, dunque, interpretato anche il tenore letterale di cui al suindicato art. 3, comma 3-novies del D.L. 7/2015 (*Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015*), il quale, inserito in un generale provvedimento antiterrorismo, costituisce - come peraltro si evince dalla rubrica dello stesso art. 3 - un'integrazione (e non una sostanziale modifica) della disciplina delle armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, prevedendo, in tal senso, un'attività di monitoraggio e controllo dei caricatori eccedenti i limiti consentiti detenuti sul territorio da parte dei privati, previo obbligo di denuncia alle competenti autorità di P.S entro il 4 novembre p.v..

Inoltre, deve, da ultimo, considerarsi che un approccio ermeneutico “letterale” (Chiunque detiene”) del dettato normativo in parola ed in tal senso riferito oltre che ai privati cittadini anche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

agli operatori che svolgono attività imprenditoriale, artigianale o simili (privi di licenza ex art. 31 T.U.L.P.S.), potrebbe costituire, di fatto, per questi ultimi, una situazione di inapplicabilità normativa, atteso che un'attività commerciale di fabbricazione e conseguente commercializzazione di prodotti in genere (nel caso di specie di caricatori eccedenti i limiti consentiti) costituisce, in tutta evidenza una situazione "dinamica", ovvero soggetta a possibili, costanti mutamenti anche nel ristretto arco temporale (*entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità*) previsto dall'art. 38 T.U.L.P.S., con la conseguenza che detti operatori dovrebbero presentare la denuncia di variazione in aumento o decremento dei caricatori in giacenza con cadenza pressoché quotidiana.

Alla luce di quanto suesposto, si ritiene che la denuncia di detenzione dei caricatori soggetti a tale obbligo, ai sensi dell'art. 3, comma 3-*novies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, incomba nei confronti dei soli privati detentori e non anche per gli operatori in questione che, nell'ambito dell'attività produttiva, tengano in giacenza i caricatori medesimi in attesa di essere immessi sul mercato, secondo quanto riscontrabile dalla relativa documentazione amministrativo-contabile.

Inoltre, codeste Questure potranno acquisire dagli operatori in argomento, che svolgono la loro attività nel territorio di competenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale l'interessato dichiara di essere impegnato stabilmente alla fabbricazione di caricatori per armi comuni da sparo, ivi compresi quelli eccedenti i limiti consentiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e, comunque, non destinati ad armi automatiche o altre armi da guerra o tipo guerra.

Si ricorda, infine, che, ove trattasi di caricatori destinati all'esportazione, la nomenclatura combinata che viene riportata sulla bolla doganale relativa ad ogni esportazione di caricatori soggetta a controllo, mette in evidenza la tariffa 93051000 (parti ed accessori di rivoltelle o pistole) o la tariffa 93052000 (parti ed accessori di fucili o carabine da caccia o da tiro sportivo).

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione della presente circolare - che sarà, come di consueto, anche pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato - nei modi ritenuti più opportuni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini